



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102


E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Determinazione N. 687

del 12/12/2018

**OGGETTO : CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA
ALL'AZIONE PROMOSSA DAL COMUNE CONTRO
UNICREDIT LEASING - LIQUIDAZIONE SPESE DI
DOMICILIAZIONE.**



Determinazione n° 687 del 12/12/2018.

**Oggetto: CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA ALL'AZIONE
PROMOSSA DAL COMUNE CONTRO UNICREDIT LEASING -
LIQUIDAZIONE SPESE DI DOMICILIAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Premesso che:

- ~ in data 10/2/2010 è stato notificato al Comune di Rivarolo Canavese, da parte di Unicredit Leasing, il decreto ingiuntivo n. 896/2010 emesso dal Tribunale civile di Bologna e relativo al contratto stipulato da Rivarolo Futura s.r.l.;
- ~ il Comune di Rivarolo Canavese è stato coinvolto nel decreto ingiuntivo in quanto ritenuto obbligato in solido con il socio di minoranza, Azienda Servizi Ambiente;
- ~ dopo attenta valutazione degli atti in essere, il Comune di Rivarolo Canavese riteneva di non poter essere considerato obbligato in solido poiché la partecipazione societaria in Rivarolo Futura s.r.l. era riferita al solo capitale sociale sottoscritto;
- ~ per quanto sopra detto, è apparso necessario ed opportuno ricorrere in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo in modo da evitare eventuali danni economici al Comune;
- ~ il Comune di Rivarolo C.se non è dotato di autonomo ufficio legale, e che, pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 3/3/2010 affidava, allo Studio Legale Associato degli Avvocati Mancini, Mascarello, Ugolini di Torino sito in Corso Moncalieri 51, l'incarico per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 896/2010 emesso dal Tribunale Civile di Bologna a favore di Unicredit Leasing S.p.A. relativamente all'intera fase giudiziale di primo grado;
- ~ con sentenza n. 3807 in data 16/12/2014 il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione II Civile, definitivamente pronunciandosi sulla causa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, disponeva di respingere le opposizioni, quali proposte da RIVAROLO FUTURA S.r.l. e dal Comune di Rivarolo Canavese, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, soggetti, capitale, interessi quali indicati in decreto, spese del monitorio, quali liquidate in decreto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava altresì gli opposenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese della fase contenziosa, in favore di UNICREDIT LEASING S.p.a., spese liquidate in Euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% con IVA e CPA nelle aliquote di legge;

Dato atto che:

- si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 5/2/2015 ad affidare al Professor Avvocato Roberto CAVALLO PERIN, con studio in Torino, Via Bogino n. 9 l'incarico di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Bologna – Sezione II n. 3807 in data 16/12/2014 avanti la Corte d'Appello di Bologna il cui preventivo della spesa per il ricorso innanzi alla Corte d'Appello e udienza sospensiva con richiesta di cautelare, escluse attività successive e onorari domiciliatario, inerente tale causa, è stato pari a Euro 19.032,00 IVA e CPA comprese, con facoltà dello stesso di nominare e farsi sostituire da altri procuratori con pari facoltà;
- con propria determinazione n. 85/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 20.000,00 Iva e CPA comprese con imputazione sull'intervento n. 1.01.02.03 (124) "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, a favore del

Professor Avvocato Roberto CAVALLO PERIN, con studio in Torino, Via Bogino n. 9 e in relazione all'incarico affidato sopracitato (impegno n. 37/2015);

- con propria determinazione n. 138/2015 si è provveduto a liquidare la somma di euro 19.032,00 con imputazione sull'intervento n. 1.01.02.03 (124) "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, a favore del Professor Avvocato Roberto CAVALLO PERIN, con studio in Torino, Via Bogino,9 e in relazione all'incarico affidato sopracitato;

Visto il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che in materia di impegno di spesa potenziato, all'allegato 4/1 – paragrafo 5 – lettera h) testualmente recita:

"nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti di giudizio si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza stanziando nel bilancio di previsione le relative spese che, a fine esercizio incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza esecutiva.....omissis.....".

Richiamata la sentenza della Cassazione Civile - Sezione I, n.45438 del 6/12/2017, in cui la rappresentanza processuale del Comune può essere delegata dal Sindaco al Segretario Comunale;

Preso atto dell'atto di Giunta C.le n. 179 del 3/10/2017 di incarico al Segretario Generale al proseguimento della trattativa proposta da Unicredit volta alla conclusione in via stragiudiziale della vicenda.

Rilevato che con atto di G.C. n. 204/2018 è stata approvata la versione definitiva della scrittura privata avente ad oggetto "Sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna Sezione II^a Civile e conseguente ricorso in Appello – Conclusione trattativa di Transazione – Approvazione Scrittura Privata." sottoscritta in data 4 ottobre 2018;

che con determina n. 534 del 15/10/2018 a conclusione della vertenza, è stata impegnata una somma pari ad €.10.000,00 per la domiciliazione della causa in oggetto presso il Tribunale di Bologna, in quanto nei preventivi dello Studio Legale si rimandava alla possibilità di onorari domiciliari che sarebbero stati successivamente quantificati;

Vista la fattura n. 1-2018-PA del 6/12/2018 a firma dell'avv. Alex Zanella a titolo di rimborso spese forfettarie per attività difensiva e domiciliazione presso la Corte di appello di Bologna per i procedimenti NRGN 973/2015, riunito al procedimento NRGN 593/2015 di importo pari ad €. 2.080,00 comprensivo di CNPA ed iva;

Dato atto che occorre, pertanto, provvedere in merito alla liquidazione della suddetta parcella per una somma totale pari ad euro 2.080,00;

Richiamate:

- ~ la deliberazione della Giunta Comunale n. 744 del 21/12/1996 avente ad oggetto "Atto di ricognizione della Giunta Comunale sulle determinazioni dei Responsabili di Settore";
- ~ la deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 18/01/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. per la gestione anno 2018;

Visto il decreto del Sindaco n. 4/2018 in data che individua la sottoscritta quale titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali per l'anno 2018;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA

1. Di rideterminare impegno di spesa n. 467/18 assunto con determina n. 534/18 nella somma totale di €. 2.080,00 come da preventivo di parcella presentato dal professionista incaricato della domiciliazione come indicato dal prof. avv. Roberto Cavallo Perin di Torino;
2. Di liquidare a favore dell'avv. Alex Zanella con studio in Bologna – Via Augusto Murri,39 – partita Iva: 02751361201 – C.F.: ZNLLXA73H13A944Z la fattura n. 1-2018-PA del 6/12/2018 a firma dell'avv. Alex Zanella a titolo di rimborso spese forfetarie per attività difensiva e domiciliazione presso la Corte di appello di Bologna per i procedimenti NRGN 973/2015, riunito al procedimento NRGN 593/2015 di importo pari ad €. 2.080,00 comprensivo di CNPA ed iva;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
Dott.ssa Veronica FORNACE**

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Rivarolo C.se 12/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Aldo MAGGIO
